

STATUTO

COSTITUZIONE – DURATA – SCOPI

ART. 1) E' costituita un'Associazione denominata: **POLISPORTIVA FOSCATO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA**

ART. 2) La sede dell'Associazione è a Reggio Emilia.

ART. 3) La durata dell'associazione è fissata al 31.12.2025 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

ART. 4) L'associazione ha per oggetto:

- l'esercizio di attività sportive ed in particolare la promozione, la diffusione e l'organizzazione dello sport del calcio,
- lo svolgimento di attività di assistenza sociale rivolte ai ragazzi in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale,
- la sensibilizzazione sui problemi del disadattamento scolastico e dell'emarginazione in generale,
- l'organizzazione di campi estivi e/o centri diurni di socializzazione rivolte ai giovani con particolare riferimento a quelli svantaggiati in ragione di condizioni fisiche o socio-economiche,
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva,
- effettuare prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere.

A tale fine si propone di sollecitare e favorire la costruzione di palestre ed altri impianti sportivi; istituire centri di avviamento allo sport, organizzare tornei e singole manifestazioni sportive; partecipare a campionati; gestire direttamente o indirettamente impianti sportivi e punti di ristoro ad essi collegati; svolgere ogni altra attività' utile al raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposte convenzioni.

L'associazione potrà accettare sponsorizzazioni ed attivare forme di pubblicità commerciale.

L'associazione non ha fini di lucro.

Potrà altresì compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile al conseguimento degli scopi sociali.

Le attività sportive dell'Associazione si svolgeranno nell'osservanza delle norme e direttive del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione potrà aderire.

Le norme degli statuti e dei regolamenti degli enti cui l'Associazione aderisce, costituiscono parte integrante del presente statuto, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Sono compiti dell'Associazione:

- A) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci e dei cittadini ed alla sempre ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani alla pratica e alla difesa delle libertà individuali e collettive;
- B) favorire l'estensione delle attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili, polisportive e altre organizzazioni democratiche;
- C) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, svago e riposo dei soci e dei cittadini.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L'Associazione, per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione; può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri

associati.

ART. 5) Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche maggiorenni, gli enti, le società senza scopo di lucro o economico e le associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I minori di 18 anni possono essere soci solo previo consenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

ART. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta dai genitori o da chi esercita la patria potestà.

Nel caso di persone giuridiche la domanda deve essere presentata dal Presidente; alla domanda deve essere allegato il verbale del Consiglio che ha deliberato l'adesione. Entro 30 gg. , il Consiglio Direttivo esaminerà le domande e delibererà sull'accettazione o meno delle stesse.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

ART. 7) I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito con delibera del Consiglio Direttivo. La quota sociale o il contributo associativo si intende intrasmissibile, non è rivalutabile e non potrà in alcun caso essere rimborsato.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione ed a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 8) La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte.

ART. 9) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi della associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo

annuale;

- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- d) che, in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

ART. 10) Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. Contro la decisione l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 11) Il patrimonio sociale è costituito da contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali o da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 12) L'esercizio sociale va' dal 1.1 al 31.12 di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati.

Il Bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio ed essere a disposizione dei soci unitamente alle delibere assembleari.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e per il conseguimento degli scopi sociali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13) Sono organi dell'associazione

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

ASSEMBLEE

ART. 14) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da affiggere nel locale della sede sociale, o in uno dei locali di svolgimento dell'attività o tramite lettera ordinaria inviata ad ogni socio, almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e seconda convocazione; quest'ultima non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 15) L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

ART. 16) In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita

qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati che abbiano rinnovato la tessera almeno 5 gg. prima della data dell'assemblea. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E' ammesso il voto per delega.

Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione per cui occorreranno le maggioranze previste dal comma 3 dell'art. 21 del Codice Civile.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario dell'assemblea è fatta dal Presidente dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri scelti tra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice – Presidente, ed eventualmente il segretario e il cassiere.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito; saranno rimborsate solamente le spese sostenute.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, telex, fax, non meno di tre giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il Bilancio consuntivo e preventivo;
- c) compilare o deliberare i regolamenti interni nel rispetto dell'oggetto sociale;

- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita della Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carico fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

PRESIDENTE

ART. 18) Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 19) Il Collegio dei revisori è composto di n. 3 membri nominati dall'assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dura in carica n. 3 anni.

Il Collegio ha il compito di controllare l'amministrazione dell'associazione ed i libri sociali se tenuti. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo ed alle assemblee alle quali presenta la relazione annuale sul Bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori è nominato quando è disposto da un obbligo di legge.

SCIoglimento

ART. 20) In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori,

scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il Patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci di loro eventuali crediti, deve essere devoluto a fini di utilità sociale salvo diversa disposizione di legge.

NORME FINALI

ART. 21) Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente.